

Regione Umbria


Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

SUB-EMENDAMENTI
di iniziativa
dei Consiglieri Filipponi e Proietti

Oggetto: Presentazione di sub-emendamenti agli emendamenti Prot. n. 20250008834 del 20.10.2025 a firma dei Consiglieri Francesco Filipponi (primo firmatario) e Maria Grazia Proietti all'atto n. 287 -disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

Emendamenti approvati dalle
Commissioni II e III in seduta
comune
nella seduta del 17 febbraio
2026
SM



Gruppo assembleare
Partito Democratico

SUB-EMENDAMENTI agli emendamenti presentati con Nota prot. n. 20250008834 del 20.10.2025.

Sub-emendamento 1

Il comma 2 dell'art. 41 bis (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 1/2016), come inserito dagli emendamenti prot. n. 20250008834 del 20.10.2025, è sostituito dal seguente:

“2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2016 è inserito il seguente:

“3-bis. *Tra i componenti della Consulta di cui al comma 3, deve essere prevista anche la presenza di un rappresentante delle associazioni giovanili designato dal Forum Regionale Giovani Umbria(FRG Umbria).”.*”.

Relazione illustrativa

Il presente sub emendamento è volto a superare la formulazione originaria che prevedeva la presenza del Forum Regionale Giovani Umbria come "membro di diritto" tra le associazioni giovanili, e che poteva configurare una potenziale disparità di trattamento tra gli attori dell'associazionismo giovanile. Con il sub-emendamento proposto il FRG Umbria non entra nella Consulta come "associazione tra le associazioni", ma assume il ruolo di organo di coordinamento e designazione di un rappresentante delle medesime associazioni che riunisce e che si andrà ad aggiungere quindi agli altri rappresentanti delle suddette associazioni giovanili come previsto al comma 2 dell'art. 24, indicati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. In tal senso il Forum è chiamato ad operare in virtù del suo ruolo di organismo di sintesi delle realtà associative territoriali.

Relazione tecnica

Il sub emendamento 1 è di natura ordinamentale e non muta la qualità di neutralità finanziaria dell'emendamento prot. n. 20250008834.

Sub-emendamento 2

La rubrica dell'art. 69 bis (Disposizioni transitorie) dell'atto n. 287, come inserito dagli emendamenti prot. n. 20250008834 del 20.10.2025, è sostituita dalla seguente: “*(Disposizione sulla decorrenza dell'efficacia)*”.

Al comma 1 dell'articolo 69 bis (Disposizioni transitorie) dell'atto n. 287, come inserito dagli emendamenti prot. n. 20250008834 del 20.10.2025, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte con il sub-emendamento 2 all'art. 69 bis dell'atto n. 287, come inserito con Nota prot. n. 20250008834 del 20.10.2025, sono meramente tecniche: la disposizione dell'art. 69bis infatti introduce una norma che dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle modifiche introdotte alla l.r. 1/2016 piuttosto che una norma transitoria. Al comma 1 del suddetto art. 69 bis è presente poi un refuso che si corregge.


Relazione tecnica

Le modifiche proposte con il sub emendamento 2 sono di natura ordinamentale e non mutano la qualità di neutralità finanziaria dell'emendamento prot. n. 20250008834.

Di seguito si riporta, per chiarezza, il testo dell'art. 24 della l.r. 1/2016 e dell'art. 69 bis dell'atto n. 287, evidenziando in grassetto le modifiche apportate dai sub emendamenti od emendamenti:

Art. 24 (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.



Gruppo assembleare
Partito Democratico

2. La Consulta è composta da un massimo di ~~trentacinque~~ **trentasei** membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al comma 2 nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

3 bis. Tra i componenti della Consulta di cui al comma 3, deve essere prevista anche la presenza di un rappresentante delle associazioni giovanili designato dal Forum Regionale Giovani Umbria (FRG Umbria).

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Dopo l'articolo 69 dell'atto n. 287 è aggiunto il seguente:

“Art. 69 bis

~~(Disposizioni transitorie~~ **Disposizione sulla decorrenza dell'efficacia)**

1. Quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 1/2016, come inserito dall'articolo 41-bis, ~~comma 1~~ **comma 2**, della presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza della Consulta regionale dei giovani di cui al medesimo articolo 24 della l.r. 1/2016 in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”

I Consiglieri

Francesco Filipponi (Primo Firmatario)



Francesco Filipponi
16.02.2026
13:25:08
GMT+00:00

Maria Grazia Proietti



Maria Grazia
Proietti
16.02.2026
14:30:06
GMT+01:00